

Nuove disposizioni per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 11-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), individua sul territorio regionale le ulteriori aree idonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo d.lgs. 190/2024.
2. In attuazione delle strategie indicate nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 dicembre 2019 relativa al "Green Deal europeo", la presente legge persegue l'obiettivo di una conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa, che assicuri la neutralità climatica entro il 2050 attraverso l'azzeramento della dipendenza dalle fonti fossili, escludendo il ricorso a qualsiasi forma di energia nucleare e favorendo la piena e più ampia diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili, in equilibrio con la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio nonché delle risorse naturali e delle caratteristiche agricole del territorio.

Art. 2 (Individuazione delle aree e superfici idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili)

1. In aggiunta alle aree idonee definite dall'articolo 11-bis, comma 1, del d.lgs. 190/2024 e ferme restando le disposizioni di cui al medesimo articolo 11-bis, comma 2, in materia di aree agricole, sono aree idonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili, anche quando ricadono all'interno delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e nelle zone di protezione dei siti UNESCO, in queste ultime limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A del d.lgs. 190/2024:
 - a) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, e le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Resta fermo in capo al titolare dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile l'obbligo di ripristino ambientale, che può essere assolto con modalità e piani di ripristino differenti da quelli originariamente previsti, previo parere favorevole da parte dell'autorità competente;
 - b) le discariche ed i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
 - c) le cave e miniere ripristinate;
 - d) le aree, diverse da quelle agricole, finalizzate alla realizzazione di impianti fotovoltaici al servizio di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE)

2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio) oppure destinati all'autoconsumo, anche collettivo, in entrambi i casi di potenza massima fino ad 1 MW;

- e) per l'installazione di impianti fotovoltaici:
 - 1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
 - 2) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distano dall'impianto o stabilimento di cui al numero 1) non più rispettivamente di 350 metri, se classificate agricole, e 1000 metri, se diverse dalle aree agricole;
 - 3) le aree adiacenti alla rete autostradale o alle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere B e C, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) con almeno due corsie per ciascun senso di marcia, entro una distanza non superiore rispettivamente a 300 metri, in caso di area agricola, e a 1000 metri negli altri casi, dal ciglio della strada;
 - 4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;
 - 5) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
 - 6) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
 - 7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;
- f) per gli impianti di produzione di biometano:
 - 1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del d.lgs. 152/2006;
 - 2) le aree anche classificate agricole che sono racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti di cui al punto 1);
 - 3) le aree anche classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
 - 4) le aree anche se classificate agricole adiacenti alla rete autostradale o alle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere B e C, del d.lgs. 285/1992 con almeno due corsie per ciascun senso di marcia, entro una distanza non superiore a 1000 metri dal ciglio della strada;
- g) le aree adiacenti alle centrali di trasformazione delle linee elettriche della rete di trasmissione nazionale (RTN) entro una distanza non superiore a 500 metri, compatibilmente con la pianificazione del gestore della RTN e la disponibilità degli stalli esistenti;
- h) le aree all'interno dei porti e degli interporti.

Art. 3

(Disposizioni a tutela delle aree agricole, della salute e del patrimonio culturale e del paesaggio)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 non sono qualificabili come idonee le aree ulteriori di cui al medesimo articolo 2 che rientrano in una delle seguenti fattispecie:
 - a) le aree che rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 11-bis, comma 4, lettera m), del d.lgs. 190/2024;
 - b) le aree con classificazione agricola che siano oggetto di investimenti finanziati con contributi regionali, statali o europei sottoposti a vincolo di destinazione dalla normativa di riferimento prima che siano decorsi i termini previsti dagli impegni assunti ai fini dell'erogazione dei medesimi finanziamenti;
 - c) le aree agricole con colture permanenti quali: vigneti ad esclusione di quelli destinati all'autoconsumo, frutteti, tartufaie e oliveti, questi ultimi con densità superiore a 50 piante per ettaro e una superficie superiore a cinquemila metri quadrati;
 - d) le aree agricole ricadenti nell'"ex alveo del lago Fucino" perimetrate esternamente dalla strada denominata "via circonfucense" in ragione dell'elevata valenza strategico-economica nonché dell'importante vocazione agricola che assume la zona denominata del "Fucino" per l'intera Regione Abruzzo, fatta eccezione per i progetti che prevedano impianti fotovoltaici finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021 oppure destinati all'auto consumo anche collettivo, in tutti i casi di potenza massima fino ad 1 MW;
 - e) limitatamente all'installazione di impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biogas, nonché di produzione di biometano l'area che si estende fino a 200 metri dalla delimitazione delle zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici comunali qualora gli stessi impianti non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui alla parte seconda, titolo III, del d.lgs. 152/2006. Le previsioni di cui alla presente lettera trovano applicazione anche nelle aree in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già installati impianti di cui al primo capoverso in relazione alla realizzazione di interventi di modifica degli stessi che comportano una variazione dell'area occupata. La presente lettera non si applica se la fascia di rispetto di cui al primo periodo ricade in zona D "artigianale - industriale" degli strumenti urbanistici;
 - f) le aree individuate dal P.A.T.O.M. (Piano di Azione per la Tutela dell'Orso Marsicano).

Art. 4

(Monitoraggio)

1. Il Consiglio regionale verifica lo stato di attuazione delle disposizioni per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e fermi restando gli obblighi di comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica stabiliti dal d.m. 21 giugno 2024, la Giunta regionale, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla Commissione consiliare competente e al

Comitato per la Legislazione un rapporto di monitoraggio che fornisce informazioni sui seguenti aspetti a livello comunale, provinciale e regionale:

- a) il dato regionale della potenza installata da fonti rinnovabili confrontato con gli obiettivi annuali previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis, di cui all'articolo 11-bis, comma 5, del d.lgs. 190/2024, nonché il dato regionale sulla produzione di energia;
 - b) le autorizzazioni rilasciate;
 - c) le autorizzazioni in fase istruttoria;
 - d) il rapporto fra la superficie agricola utilizzata (SAU) regionale e le superfici agricole utilizzate per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.
3. Il Comitato per la Legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, esamina i contenuti dei rapporti inviati e ne comunica gli esiti alla Commissione competente.
 4. Il rapporto di cui al comma 2 è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti, esito delle attività di cui al comma 3.
 5. I Comuni coinvolti nell'attuazione delle presenti disposizioni forniscono alla Giunta regionale le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.
 6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 5.

Art. 5

(Disposizione transitoria)

1. Alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina previgente di cui alla legge regionale 25 marzo 2025, n. 8 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019).
2. Ai fini di cui al comma 1, per procedure pendenti si intendono quelle per le quali risultano adempiuti gli oneri economici richiesti dai soggetti gestori o distributori delle reti di trasmissione o distribuzione di energia elettrica o gas per il rilascio del documento di soluzione tecnica minima (STGM).
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare gli atti amministrativi adottati nella materia che risultino in contrasto con le disposizioni della presente legge e con la normativa statale vigente. In ogni caso, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti amministrativi incompatibili cessano di avere efficacia.

Art. 6

(Abrogazione)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) gli articoli 1, 2, 3, 5 ed i commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 4 della l.r. 8/2025.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 38/4 del 21.4.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE